

14 OTT. 2016

PROT. N. 9568 CAT. X CL. 3

CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

TRA LA SOCIETA' ATES SRL ED IL COMUNE DI ORIO AL SERIO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED
EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPARTENENTI AL
PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO 01.11.2016 - 31.10.2023.

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____, in ORIO AL SERIO, presso gli Uffici
comunali ubicati in _____, con la presente scrittura privata avente forza di
legge tra le parti, redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso,

tra

a) _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il
Comune di ORIO AL SERIO (VR) in _____ - che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ORIO AL
SERIO, codice fiscale _____ e partita IVA _____, che
rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del
Territorio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMUNE";

e

b) che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse della Società ATES S.R.L. con sede in Trezzo sull'Adda (MI)
codice fiscale e P. IVA n° REA, iscritta al registro delle
imprese di, che rappresenta nella sua qualità di Legale
Rappresentante, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "SOCIETA'
";

PREMESSO

- Che Ates è una Società "in house" a totale capitale pubblico locale,
della quale il Comune di ORIO AL SERIO è socio;

- Che Ates è una società che opera nell'ambito dei servizi di gestione dell'efficienza energetica come ESCO, presso alcuni dei comuni soci con contratti con o senza garanzia di risultato;

- Che Ates nell'espletamento del presente contratto opera in applicazione del proprio sistema di gestione della Compliance in accordo alle norme internazionali ISO9001 e ISO50001 revisioni vigenti e della norma italiana UNICEI 11352 versione vigente; in particolare rispetto a quest'ultimo punto, dichiara che il presente contratto è redatto prendendo come riferimento l'allegato XIII , direttiva 2012/27/EU e l'appendice B della norma UNICEI 11352 : 2014 "Contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica" , attraverso la quale applicazione si obbliga a dare piena attuazione alle misure previste dal presente contratto.

— Che ATES S.R.L. nell'esecuzione del presente contratto in riferimento alle attività di diagnosi energetica utilizza i criteri definiti nelle norme UNICEI EN 16247-1 e UNICEI/TR 11428.

- Che Ates srl ha già svolto una attività di diagnosi energetica.

- Che ATES s.r.l. svolge attualmente per il Comune di Orio al Serio il servizio di manutenzione e fornitura energia elettrica per gli impianti di Pubblica Illuminazione comunale, affidatogli con D.G.C. n. 29 del 14.03.2014, con D.G.C. n. 44 del 18.03.2016 e D.G.C. n. 121 del 30.09.2016.

- Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione di una serie di interventi di efficientamento energetico, finalizzati alla messa a norma e alla riqualificazione degli impianti di

pubblica illuminazione individuate nel territorio al fine di ridurre i consumi, migliorare l'efficienza energetica degli impianti e contestualmente valorizzare maggiormente il contesto urbano ed i beni artistici ed architettonici nel rispetto delle normative vigenti.

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 - (Oggetto del contratto)

1. Il presente contratto ha per oggetto l'esercizio, la manutenzione ordinaria, la fornitura del servizio illuminazione, la riqualifica e l'eventuale messa a norma ove necessaria dei punti luce individuati e dell'impianto di illuminazione dei 2 campi sportivi di Via Cavour e delle tre torri faro site in località Portico in una logica di efficientamento energetico, con la messa. La società alla firma del presente contratto provvederà a mantenere a proprio nome i punti di distribuzione di Energia Elettrica (POD) già presi in carico con il precedente contratto e di cui allegato B (stato di fatto impianti) parte integrante del presente contratto.

L'elenco dei POD e i consumi annuali sono riportati nell'allegato B.

2. Per Esercizio degli impianti si intende:

a) attività informative e formative iniziali registrate nei verbali redatti secondo lo schema 6.1.5 del sistema di gestione interno alla Società.

b) redazione di specifico Piano di Intervento per tutta la durata del Contratto.

c) L'insieme di tutte le operazioni di rilevazione consumi, manutenzione ordinaria e regolazione atte a garantire l'accensione e lo spegnimento degli impianti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

d) verifica tri-mestrale dei quadri e di tutti i componenti, con particolare

controllo delle serrature;

e) verifica periodica, delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l'isolamento delle apparecchiature elettriche, l'isolamento dei cavi e l'efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;

f) assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, alla Società fornitrice dell'energia elettrica e a questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti.

g) Accesso e reperibilità saranno garantiti attraverso numeri telefonici operativi nei giorni di funzionamento previsti dall'amministrazione dalle ore 8:00 alle ore 17:00; un indirizzo e-mail ed un numero di fax attivi 365 giorni l'anno dalle ore 0:00 alle ore 24:00.

L'intervento dovrà essere garantito con le seguenti condizioni:

Priorità Alta: in caso eventi che possano determinare rischio per l'incolumità delle persone - intervento entro 2 ore dalla richiesta

Priorità Normale: in caso di eventi che non determinano rischio per l'incolumità delle persone ma possano determinare interruzione del servizio (es. spegnimento di una o più vie) - intervento entro 24 ore dalla richiesta

Priorità bassa: in tutti gli altri casi intervento entro 48 ore dalla richiesta

h) Regolazione dell'accensione e dello spegnimento dei Punti Luce nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell'AEEG del 01/04/2004 - n. 52/04 e s.m.i. e di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove queste risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dall'AEEG.

La società deve verificare e modificare, dove necessario, l'impostazione dei

tempi di accensione e spegnimento degli armadi di comando e protezione

provvisti di orologio astronomico, in considerazione del regime di alba e

tramonto civile.

La società al fine di garantire l'accensione, lo spegnimento e il monitoraggio

degli impianti è autorizzata ad installare sistemi di telecontrollo e supervisione.

Il calcolo del canone contrattuale viene stabilito considerando un monte ore di

accensione degli impianti pari a 4200 ore anno.

i) Reportistica annuale relativa al riepilogo dello stato di applicazione e verifica

del contratto, con particolare riferimento ai valori di risparmio conseguiti, agli

interventi ordinari e straordinari eseguiti, alle eventuali variazioni introdotte

rispetto agli accordi contrattuali, come da piano di Intervento.

2. Per manutenzione ordinaria si intende il complesso delle prestazioni necessarie a mantenere in continua efficienza gli impianti di pubblica illuminazione; in particolare la società dovrà:

a) sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore);

b) sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento

del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto

quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada - cavo,

fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o

eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili,

portalampada e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una

lunghezza

massima di metri 50;

c) pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, dei quadri elettrici e dei loro

componenti;

d) pulizia, sia interna che esterna, dei corpi illuminanti;

e) ricerca guasti e loro riparazione, ovvero esecuzione di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità degli impianti, in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, *necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo*, a seguito della perlustrazione diurna e notturna prevista nell'esercizio degli impianti;

Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, la Società è tenuta ad aggiornare o realizzare un anagrafica tecnica degli impianti con tutte le informazioni relative ad ogni singolo punto luce.

Annualmente, e a seguito di ogni intervento, procedere all'aggiornamento della documentazione sulla consistenza degli impianti; in particolare la società dovrà consegnare al Comune la scheda aggiornata sulla consistenza e sulla tipologia dei corpi illuminanti;

Annualmente o in qualunque momento su richiesta del Comune fornire una relazione dettagliata dell'andamento del servizio, dei consumi, degli interventi eseguiti e di ogni altra informazione richiesta

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici non è inclusa nel presente contratto la gestione della programmazione dell'accensione e spegnimento degli impianti e delle modalità di funzionamento delle lampade.

3. Per manutenzione straordinaria si intende:

Qualunque intervento derivante da eventi non previsti e non compresi nella manutenzione ordinaria, quali ad esempio la sostituzione di elementi d'impianto (pali, corpi illuminanti, quadri elettrici) che risultano danneggiati da cause esterne

non identificate ma statisticamente prevedibili, quali urti da autoveicoli o simili.

Detti lavori sono da eseguire a misura/economia su richiesta specifica dell'Amministrazione committente. Rientrano in tale categoria di lavori anche la fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti rispondenti alle prescrizioni della L.R. 17/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La manutenzione straordinaria degli impianti, non essendo compresa nel canone del servizio, sarà fatturata a parte dalla società. Ogni intervento straordinario potrà essere affidato a seguito di formulazione da parte della società di apposito preventivo e di approvazione formale da parte del Comune. Il Comune ha la facoltà di affidare interventi straordinari a Terzi.

4. Alla società potrà essere altresì affidata la progettazione e l'esecuzione degli ampliamenti della rete di pubblica illuminazione comunale, la riqualificazione parziale o completa di tratti esistenti.

Sono da considerare straordinari, quindi non ricompresi nel canone annuo indicato eventuali verifiche periodiche da eseguire a cura di enti o soggetti esterni quali ad esempio le verifiche di messa a terra periodiche degli impianti.

Articolo 2 - (Aumenti e diminuzioni)

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per qualsivoglia motivo, aumentare o diminuire la prestazione nei limiti del quinto del relativo valore, la Società è tenuta ad assecondare la richiesta, in tal senso, del Comune stipulando idoneo atto aggiuntivo.

2. Nel caso di aumento dei punti luce, il relativo canone sarà incrementato facendo riferimento al prezzo per tipologia di punto luce indicato nel presente contratto.

Analogamente si procederà in caso di diminuzione dei punti luce interessati al servizio. L'aggiornamento sarà effettuato annualmente prendendo a riferimento la

data di effettiva attivazione o dismissione di ogni punto luce. Al termine del censimento iniziale sarà possibile per la società richiedere un aggiornamento immediato delle consistenze qualora si ravvisi una variazione superiore al 5% rispetto a quanto riportato nell'allegato A.

Articolo 3 - (Durata del contratto)

1. Il presente contratto avrà durata di **84 mesi a far data dal 01/11/2016**.
2. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, al termine di tale periodo e mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 2 mesi, la prosecuzione, alle stesse condizioni economiche, dell'affidamento fino alla data di stipula del nuovo contratto, senza che la Società possa sollevare eccezioni e/pretendere indennità aggiuntive.

Articolo 4 - (Prezzo contrattuale del servizio)

Per i servizi di cui all'articolo 1 del presente contratto, il Comune corrisponderà alla Società, per tutta la durata del contratto, un compenso annuale come di seguito determinato:

CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE	Allegato A
QUOTA AMMORTAMENTO INTERVENTI	Allegato B

Canone servizio illuminazione = prezzo della quota energia della pubblica illuminazione e manutenzione - come meglio indicato in Allegato A al contratto, attualmente determinato in €. 6.029,61 mensili, oltre IVA al 10%, corrispondenti al un canone lordo mensile pari ad €. 6.632,57, soggetto, nel corso della vigenza contrattuale, agli adeguamenti previsti da presente atto.

Quota ammortamento = valore derivante dalla quota destinata al finanziamento dell'investimento - come indicato in Allegato B, attualmente determinato in €. 1.132,98 mensili, oltre IVA al 10%, corrispondenti al un canone lordo mensile pari

ad €. 1.246,28, soggetto, nel corso della vigenza contrattuale, agli adeguamenti previsti da presente atto.

Al termine del primo anno di gestione, o al termine del completamento del censimento, il canone sarà aggiornato sulla base della reale consistenza dei punti luce individuata a seguito di censimento al presente e della eventuale presenza di carichi esogeni riscontrati.

Il Comune, nel rispetto delle delibere e dei regolamenti interni, nonché delle vigenti disposizioni di legge, sulla base di un progetto concordato e stabilito, autorizzerà il passaggio, l'appoggio e la collocazione sul suolo pubblico e sugli edifici comunali, degli impianti, delle linee elettriche di alimentazione e dei circuiti di pubblica illuminazione, derivati a valle dei punti di consegna dell'energia elettrica; il Comune esonera altresì la società dal pagamento di ogni eventuale onere connesso all'occupazione di suolo pubblico temporanee e permanenti da quest'ultimo effettuate attraverso gli impianti di pubblica illuminazione e di tutti gli accessori funzionali all'erogazione del servizio.

Resta infine a carico del Comune l'onere di richiedere ed ottenere eventuali autorizzazioni a privati per la posa di linee o sostegni che dovessero interessare la loro proprietà.

4.1 Aggiornamento del canone - fattori di aggiustamento

La revisione dei corrispettivi del Servizio Luce e del Servizio di Gestione di Impianti Semaforici è effettuata assumendo convenzionalmente che il singolo prezzo unitario sia composto per il 75% dalla quota relativa all'energia elettrica e per il 25% dalla quota relativa alla manutenzione.

La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, attraverso la seguente formula da applicare a

ciascun Prezzo Unitario:

$$PT = P0 * (0,75 * (1 + I1t) + 0,25 * (1 + I2t))$$

Dove:

- Pt = Prezzo Unitario relativo al trimestre "t", arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;

- P0 = Prezzo Unitario offerto in gara, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;

- I1t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t";

- I2t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t".

L'indice I1t di riferimento per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nel trimestre "t", si calcola nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, come segue:

Media Ultimi 3 mesi, arrotondata alla 3 cifra decimale, della variazione percentuale dell'indice ITEC_REF E (indice disponibile sul sito <http://www.ref-e.com/it/itec> e pubblicato Giornalmente sul Sole24ore.

Media (Variazione Mese x ; Variazione Mese x+1; Variazione mese x+2) * Valore di riferimento indice trimestre precedente

L'indice I2t di riferimento per l'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nel trimestre "t", si calcola nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, come segue:

$$I_{2t} = \frac{I_{Gt}}{I_{G0}}$$

- IGt = media mobile, dei 3 mesi precedenti il trimestre "t", dell'indice generale

ISTAT (www.istat.it) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- IG0 = indice generale ISTAT (www.istat.it) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4.2 (manutenzione straordinaria costo della manodopera)

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il costo della manodopera è fissato in € 28,00 orari. Tale prezzo è soggetto a revisione annuale sulla base del 75% della variazione dell'indice istat prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 5 - (Pagamento dei corrispettivi)

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura mensile, redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della fattura stessa da parte del Comune.

2. Per ottenere i pagamenti, la Società è tenuta ad esibire idonea certificazione attestante la regolarità della propria situazione previdenziale ed assicurativa.

Qualora la Società non sia in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa, il Comune, ad istanza della Società stessa, corrisponde le somme dovute direttamente all'INPS ed all'INAIL.

3. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche; la Società si impegna altresì, in caso di subappalto, a dare immediata comunicazione al

Comune ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della propria provincia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 6 - (Obblighi della società: Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. La Società è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione.

2. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3. Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata alla Società senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte della Società.

4. La Società è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi.

5. La Società deve osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; in particolare, in caso di inosservanza da parte della Società delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro trovano applicazione le sanzioni previste dal D.lgs. 81/2008, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 106.2009.

Articolo 7 - (Obblighi Subappalto e responsabilità relative)

Il presente contratto prevede che la società possa subappaltare relativamente ai lavori o attività o loro parti di cui all'art.1 riferite a esecuzione di installazione di corpi illuminanti, a soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti. Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Articolo 8- (Obblighi della società -Fornitura del materiale)

Sono a totale carico della Società i materiali occorrenti per le attività di esercizio e di manutenzione ordinaria di cui all'art.1.

Articolo 9 - (Responsabilità della Società)

1. La Società risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.

2. Per i beni appartenenti al Comune, i danni o deterioramenti causati dai dipendenti della Società saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dal Comune, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 10 - (Tutela contro azioni di terzi)

1. La Società assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati al Comune ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali; all'uopo, la Società ha presentato idonea assicurazione.

2. La Società assume inoltre la responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

3. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro il Comune, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza

pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti.

4. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, il Comune potrà rivalersi sulla Società in qualunque tempo, assumendo tutte le conseguenze della lite.

Articolo 11 - (Vigilanza)

1. Il Comune a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare della Società o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

Articolo 12 - (Forme di inadempimento)

1. La Società è formalmente inadempiente quando:

a) - ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla Relazione Tecnica - Diagnosi Energetica di cui all'allegato A;

b) - non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente.

Articolo 13 - (Procedimento di contestazione delle inadempienze)

1. L'omissione di servizio è contestata per iscritto dal responsabile del Comune alla società e comunicata ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. La società ha facoltà di produrre entro 3 gg. lavorativi dalla avvenuta notifica una eventuale motivata richiesta di disapplicazione. Trascorso tale termine il Comune potrà richiedere il pagamento da parte del gestore dell'importo previsto.

2. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico la Società contraente non è considerata causa di forza maggiore e pertanto la Società stessa ne risponde a pieno titolo.

3. Il non regolare e soddisfacente espletamento delle prestazioni è contestato per

iscritto dal responsabile del Comune alla Società e comunicato ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 14 - (Sanzioni per le inadempienze)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità. La rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

2. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta parimenti l'applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 15 - (Determinazione delle penalità)

1. Per ritardi nella sostituzione dei centri luminosi sarà applicata una penale pari ad € 3,00 per centro luminoso per una settimana di ritardo salva disponibilità del prodotto.

2. Per ritardi nelle tempistiche indicate di pronto intervento sarà applicata una penale di € 45,00 per evento.

3. Per ritardi nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria indicati sarà applicata una penale di € 20,00 per settimana per intervento.

Articolo 16 - (Pagamento delle Penalità)

Non è consentito effettuare decurtazioni del canone contrattuale a fronte dell'applicazione delle penali. Ogni penalità applicabile sarà corrisposta dalla società al Comune in maniera distinta.

Articolo 17 - (Oneri a Carico del Comune)

Il comune si impegna a fornire alla società tutta la documentazione disponibile inerente gli impianti oggetto del presente contratto (es. schemi elettrici dei

quadri, schemi elettrici degli impianti esistenti, libretti di uso e manutenzione di apparecchiature installate nei quadri elettrici ecc...). Eventuali oneri relativi alla messa a norma degli impianti o alla predisposizione di documentazione relativa agli stessi che non fosse disponibile saranno a carico del Comune.

Articolo 18 - (Sospensione dei pagamenti)

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. (Salvo la quota energia per assicurare il servizio)

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.

3. Il Comune dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, la Società non sia posta in regola.

4. Il Comune si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi alla Società quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con la Società inadempiente.

Articolo 19 - (Ritardo nei pagamenti)

1. Il Comune è tenuto ad emettere i mandati di pagamento entro i termini previsti dall'art. 5.

2. Il mancato rispetto dei termini fa sorgere nella Società il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso e con le procedure di legge, sempreché il ritardo non dipenda da fatti imputabili alla Società ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi, da altri

Comuni, dall'autorità giudiziaria o da collegi arbitrali.

Articolo 20 - (Recesso e risoluzione del contratto)

1. Il Comune può recedere dal contratto:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- d) in caso di fallimento del contraente;
- e) In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società.

2. Il Comune può dichiarare risolto il contratto:

- a) in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;
- b) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla Relazione Tecnica - Diagnosi Energetica di cui all'allegato A;
- c) dopo tre contestazioni di omissione del servizio nel corso del contratto;
- c) dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
- d) in caso di azione giudiziaria contro il Comune per responsabilità della Società;
- e) nel caso in cui, alla scadenza dei tre mesi di sospensione dei pagamenti, la Società non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

3. La Società ha diritto alla risoluzione del contratto:

- a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla

stessa Società, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;

b) nel caso in cui il Comune richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dal precedente art. 2;

4. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determinazione di cui al successivo art. 25 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.

5. Il recesso deve essere comunicato alla Società almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.

Articolo 21 - (Conseguenze del recesso e della risoluzione)

1. In deroga all'art. 1671 del codice civile, la Società ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione.

2. Nelle ipotesi previste al precedente art. 21, comma 1, lettere a) e b), ha diritto anche ad una mensilità, pari all'importo del canone pattuito, a titolo di risarcimento.

Articolo 22 - (Recesso parziale)

1. Il Comune ha facoltà di dichiarare il recesso parziale del contratto nei casi di cessazione di attività di uno o più punti luce tra quelli interessati al servizio, con conseguente rideterminazione del canone pattuito, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto.

2. Il recesso parziale deve essere comunicato alla Società negli stessi tempi e modi con cui si procede per quello totale.

Articolo 23 - (Conseguenze del recesso parziale)

1. In caso di recesso parziale, in deroga all'art. 1671 del codice civile, la Società ha diritto all'intero corrispettivo contrattualmente previsto fino a tutto il mese successivo a quello in cui avrà effetto il recesso stesso.

Articolo 24 - (Modalità del provvedimento di risoluzione)

1. La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con determinazione a firma del responsabile del servizio che ha sottoscritto il contratto.

2. L'emissione della determinazione viene notificata alla Società.

Articolo 25 - (Effetti della risoluzione)

1. La risoluzione dà diritto al Comune di rivalersi su eventuali crediti della Società.

2. Con la risoluzione del contratto, sorge nel Comune il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno della Società.

3. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

4. L'affidamento a terzi viene notificato alla Società nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dal Comune rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

5. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti della Società e, ove questi non siano sufficienti, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni della Società.

6. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società.

7. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 26 - (Effetti della risoluzione da parte della società)

1. Nel caso di risoluzione del contratto da parte della Società in relazione alle ipotesi di cui al precedente articolo 21, viene riconosciuto alla Società il compenso maturato fino alla data della risoluzione e l'importo di una mensilità a titolo di rimborso spese.

2. Nel caso di risoluzione in relazione all'ipotesi di cui art. 21, comma 2, lettere a) e b), alla Società vengono rimborsate, senza interessi, le spese contrattuali e di registrazione versate.

Articolo 27 - (Controversie)

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, sarà competente il Foro di Verona.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, vigono le norme previste dall'ordinamento degli Enti Locali e le norme del codice Civile.

Articolo 28 - (Spese contrattuali)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, sono a completo ed esclusivo carico della Società.

Articolo 29 - (Certificati bianchi)

Il Cliente, consapevole che nella redazione del presente contratto e nella definizione delle condizioni economiche applicate la società ha considerato i benefici derivanti dal meccanismo incentivante previsto dai DM 20 luglio 2004 e.s.m. Titoli di Efficienza Energetica, autorizza la società o altra società di cui lo stesso volesse avvalersi, a trasmettere la documentazione prodotta all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per ottenere il riconoscimento dei risparmi effettuati, attraverso il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) senza che ciò costituisca un diritto in capo al sottoscritto a richiedere né ora né in futuro

eventuali riconoscimenti economici derivanti dalla commercializzazione dei predetti Titoli autorizza inoltre la società all'utilizzo della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dei lavori per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica, secondo quanto previsto dai DM 20 luglio 2004.

La società si impegna a rendere pubblici i TEE ottenuti e, compatibilmente con le risorse di Bilancio, a reinvestire tali contributi (al netto di ogni onere impegnato per l'ottenimento e la gestione degli stessi) in azioni sul territorio comunale per la sensibilizzazione del risparmio energetico.

Il Comune si impegna ad informare tempestivamente la Società di eventuali contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, riguardanti i lavori oggetto del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ORIO AL SERIO

ATES SRL

**ALLEGATO A - Definizione consistenze - quota Energia Elettrica e
Manutenzione (Canone servizio illuminazione)**

Consistenze aggiornate (compresi gli interventi di cui all'allegato B)

Tipo di Lampada	Potenza (W)	Consistenze aggiornate
Vapori di sodio ad alta pressione	70	14
Vapori di sodio ad alta pressione	100	113
Vapori di sodio ad alta pressione	150	147
Vapori di sodio ad alta pressione	250	101
Vapori di alogenuri metallici	39	97
Vapori di alogenuri metallici	70	17
Vapori di alogenuri metallici	100	4
Vapori di alogenuri metallici	150	9
Led	36	22
Led	95	4
Led	120	15
Led	500	24
Fluorescente lineare (vapori HG)	58	2
Fluorescente lineare (vapori HG)	80	11
		580

Tabella A.1 – Impianti P.I.- Manutenzione e fornitura energia elettrica

Tipo di Lampada	Potenza (W)	Cons	Prezzo unitario 2016	Totale nuovo Ates
Vapori di mercurio	50		€ 64,32	€ -
Vapori di mercurio	80		€ 80,08	€ -
Vapori di mercurio	125		€ 102,97	€ -
Vapori di mercurio	250		€ 165,67	€ -
Vapori di mercurio	400		€ 243,32	€ -
Vapori di mercurio	700		€ 397,91	€ -
Vapori di mercurio	1000		€ 552,25	€ -
Vapori di sodio ad alta pressione	50		€ 76,83	€ -
Vapori di sodio ad alta pressione	70	14	€ 81,98	€ 1.147,66
Vapori di sodio ad alta pressione	100	113	€ 94,86	€ 10.718,73
Vapori di sodio ad alta pressione	150	147	€ 121,38	€ 17.842,88
Vapori di sodio ad alta pressione	250	101	€ 171,65	€ 17.336,91
Vapori di sodio ad alta pressione	400		€ 251,11	€ -
Vapori di sodio ad alta pressione	600		€ 365,38	€ -
Vapori di sodio ad alta pressione	1000	-	€ 566,59	€ -
Vapori di alogenuri metallici	20		€ 45,58	€ -
Vapori di alogenuri metallici	39	97	€ 65,11	€ 6.315,22

Vapori di alogenuri metallici	50		€	68,82	€	-
Vapori di alogenuri metallici	70	17	€	100,71	€	1.712,04
Vapori di alogenuri metallici	100	4	€	109,97	€	439,88
Vapori di alogenuri metallici	150	9	€	130,06	€	1.170,54
Vapori di alogenuri metallici	250		€	174,79	€	-
Vapori di alogenuri metallici	400		€	263,24	€	-
Vapori di alogenuri metallici	600		€	366,66	€	-
Vapori di alogenuri metallici	1000	-	€	571,17	€	-
Led	4		€	17,73	€	-
Led	9		€	21,02	€	-
Led	18		€	38,01	€	-
Led	24		€	42,53	€	-
Led	36	22	€	50,06	€	1.101,40
Led	40		€	47,65	€	-
Led	50		€	53,66	€	-
Led	54		€	60,00	€	-
Led	60		€	61,02	€	-
Led	72		€	69,95	€	-
Led	84		€	78,68	€	-
Led	95	4	€	86,78	€	347,11
Led	120	15	€	99,64	€	1.494,56
Led	144		€	127,02	€	-
Led	187		€	146,34	€	-
Led	200		€	166,06	€	-
Led	250		€	207,58	€	-
Led	300		€	249,09	€	-
Led	350		€	290,61	€	-
Led	400		€	332,12	€	-
Led	450		€	373,64	€	-
Led	500	24	€	401,00	€	9.624,00
Fluorescente lineare (vapori HG)	18		€	37,41	€	-
Fluorescente lineare (vapori HG)	25		€	42,64	€	-
Fluorescente lineare (vapori HG)	36		€	50,85	€	-
Fluorescente lineare (vapori HG)	40		€	53,83	€	-
Fluorescente lineare (vapori HG)	58	2	€	67,26	€	134,52
Fluorescente lineare (vapori HG)	80	11	€	83,67	€	920,42
Fluorescente lineare (vapori HG)	125		€	117,25	€	-
Fluorescente compatta	7		€	30,52	€	-
Fluorescente compatta	18		€	38,72	€	-
Fluorescente compatta	20		€	40,22	€	-
Fluorescente compatta	27		€	45,44	€	-
Fluorescente compatta	36		€	52,16	€	-
Fluorescente compatta	40		€	55,14	€	-
		580	Totale	€	70.305,87	
			Totale Mese	€	5.858,82	

Tabella A.2 - Impianti speciali solo manutenzione

SOLO MANUTENZIONE				
Tipo di Lampada	Potenza (W)	Consistenze aggiornate	Prezzo unitario 2016	Totale nuovo Ates
Led campi calcio Cavour	200	48	€ 15,00	€ 720,00
Vapori di alogenuri metallici Campo Aeroporto	400	20	€ 66,47	€ 1.329,48
Totale annuo				€ 2.049,48
Totale Mese				€ 170,79

Canone servizio illuminazione = €. 6.029,61

Tot. mensile Tab. A.1 + Tot. mensile Tab. A.2 = €. 5.858,82 + €. 170,79 = **€. 6.029,61**

ALLEGATO B - Determinazione quota ammortamento

OFFERTA				
TORRI FARO BETOSCA		Quantità	Unitario	Totale
Manodopera per la sostituzione dei fari led	ore	76	€ 28,00	€ 2.128,00
Fornitura di nuovi fari led modello Galileo Pot. Ind. 550 Watt completi di staffe e ancoraggi	n°	24	€ 1.625,00	€ 39.000,00
Progetto e verifica illuminotecnica	n°	1	€ 1.440,00	€ 1.440,00
Inserimento scaricatori di sovratensione e verifica circuiti alimentazione	n°	4	€ 1.140,00	€ 4.560,00
Nolo di Gru Per movimentazione Corona Mobile	n°	4	€ 300,00	€ 1.200,00
Nolo di Cestello H 25 Mt	giorni	4	€ 300,00	€ 1.200,00
				€ 49.528,00

OFFERTA				
CAMPI CALCIETTO VIA CAVOUR		Quantità	Unitario	Totale
Manodopera per la sostituzione dei fari led	ore	48	€ 28,00	€ 1.344,00
Fornitura di nuovi fari led modello Gueff 4 S/W Pot 238 Watt	n°	48	€ 520,00	€ 24.960,00
Fornitura di griglia per protezione	n°	48	€ 22,50	€ 1.080,00
Progetto e verifica illuminotecnica	n°	1	€ 600,00	€ 600,00
Nolo di Cestello H 16 Mt	giorni	2	€ 216,00	€ 432,00
				€ 28.416,00

Importo Complessivo interventi previsti : 77.944,00 €

Quota C1: 1.132,98 €/mese (84 mensilità)

Resta facoltà del comune provvedere al saldo in qualsiasi momento della quota C1 senza penali ed al netto della quota residua di interessi.

